

STATUTO

Titolo I Costituzione-Sede-Scopi

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata The Florentine Association of International Relations anche detta FAIR, avente sede a Firenze e retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 2

La sede legale dell'Associazione é in Firenze, Via Castelfidardo 7, 50137, Firenze. .

Articolo 3

L'Associazione è apolitica, apartitica, non confessionale.

L'Associazione non ha fini di lucro; fatti salvi gli obblighi di legge, in nessun caso i proventi delle attività sociali possono essere divisi fra gli associati, sia pure in forma indiretta.

Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutarie.

L'Associazione fonda il suo ordinamento interno su regole democratiche ed egualitarie; tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri e sono partecipi dell'elettorato attivo e passivo.

Articolo 4

La durata dell'Associazione é a tempo indeterminato.

Articolo 5

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla formazione, alla comunicazione, all'informazione, alla ricerca multidisciplinare, al dibattito e all'aggiornamento culturale con un'offerta di risorse cognitive, supportata dallo sviluppo di una rete internazionale, tramite cui studenti, studiosi, managers, imprenditori, professionisti e cultori della materia possano condividere il sapere, il saper fare ed il saper far fare di qualità.

L'Associazione promuove lo sviluppo, la diffusione e la condivisione delle culture e delle pratiche dell'imprenditorialità e del management attraverso, tra le altre, relazioni di rete tra i differenti mondi accademici e imprenditoriali in un'ottica di internazionalizzazione e sostenibilità; a tal fine attiva ogni iniziativa idonea al conseguimento dei proponenti sociali.

In tal senso sono obiettivi dell'Associazione:

- la mobilitazione di risorse per lo sviluppo di progetti di formazione, comunicazione e ricerca di livello internazionale
- il coinvolgimento del settore pubblico e privato per espandere a livello internazionale la cultura di impresa internazionale e sostenibile
- il servizio al territorio, con particolare riguardo alla formazione permanente;
- la creazione di collaborazioni durevoli con istituzioni internazionali
- un international networking tra studenti, docenti e professionisti
- un international networking tra aziende, università e istituzioni
- la realizzazione e lo sviluppo di scambi culturali tra i vari soggetti interessati all'attività dell'Associazione
- lo sviluppo e la disseminazione della cultura dello sviluppo sostenibile;
- le attività di sviluppo interdisciplinare e di ibridazione dei saperi

L'Associazione, in forza e per l'attuazione del fine associativo, promuove le seguenti attività:

- corsi, seminari, workshop
- summer school

- convegni
- studi e ricerche
- eventi, stage, forum
- altre manifestazioni su base nazionale ed internazionale, nei settori educativi, culturali, scientifici, artistici, politici ed economici d'interesse

L'Associazione ha facoltà di attivare collaborazioni con altri istituzioni, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale.

L'Associazione può avvalersi di tutti i mezzi ritenuti utili per la realizzazione dello scopo associativo così come, nel quadro dei propri fini istituzionali, può collaborare all'organizzazione ed allo svolgimento di attività promosse da altri organismi italiani e stranieri; al riguardo può avvalersi della cooperazione di esponenti del mondo culturale e politico, scientifico, universitario, imprenditoriale, sindacale, artistico, religioso sia italiani che stranieri.

L'Associazione cura la diffusione e la pubblicazione in Italia ed all'estero, nelle diverse forme, dei risultati di ricerche e di lavori di gruppo da essa promossi o svolti in collaborazione con altri organismi o persone.

Titolo II Soci

Articolo 6

L'Associazione è formata da soci:

- fondatori
- onorari
- sostenitori
- ordinari
- studenti

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono soci onorari quelli che per la loro personalità o per il prestigio professionale o per iniziative a favore dell'Associazione ne valorizzano l'attività. Rientrano in questa categoria società, associazioni, enti, fondazioni, istituzioni pubbliche, istituzioni private sia italiane che straniere, cittadini italiani residenti in Italia e all'estero, cittadini stranieri residenti in Italia e all'estero.

Sono soci sostenitori i soggetti fisici e giuridici che contribuiscono economicamente all'attività ed allo sviluppo dell'associazione, sottoscrivendo le quote associative.

Sono soci ordinari nonché soci studenti tutti coloro che, condividendo la finalità dell'Associazione, sottoscrivono le quote associative stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci hanno domicilio legale presso la sede dell'Associazione.

Articolo 7

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri, enti, istituzioni, società che ne facciano domanda.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei soci avviene con provvedimento motivato, approvato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Esso ha effetto dalla data della deliberazione.

Articolo 8

I soci partecipano alle assemblee dell'Associazione con diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione secondo le previsioni dello Statuto e dei regolamenti.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi statutari.

Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione, nei tempi e nei modi da essa stabiliti, le quote associative ed ogni altro contributo previsto in conformità con lo Statuto e le sue finalità. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di associato non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa.

Articolo 9

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni
- b) esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni devono essere notificate all'Associazione con lettera raccomandata da spedirsi entro e non oltre il 30 settembre dell'anno sociale; esse hanno effetto dall'anno sociale successivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato quando:

- il socio abbia perso i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- il socio abbia perduto i diritti civili;
- il socio abbia contravvenuto alle norme e agli obblighi dello Statuto e dei regolamenti;
- non siano state pagate le quote associative o gli altri contributi deliberati, per più di un anno dalla scadenza;
- in tutti gli altri casi gravi e imprevedibili che siano valutati dal Consiglio di Amministrazione come incompatibili con la qualifica di socio o lesivi dei fini statuari.

L'apertura di un procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, contenente l'indicazione della causa di esclusione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio potrà proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 22, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

Articolo 10

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea
- Presidenza
- Consiglio Di Amministrazione
- Comitato Scientifico
- Il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico durano in carica tre (3) anni.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul bilancio e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

La data, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o per fax, e-mail o altre forme elettroniche idonee a comunicare o a far recepire la comunicazione, almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ciascun socio avente diritto di voto potrà rappresentare uno o più soci purché munito di regolare delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di due (2) deleghe.

Per la costituzione legale dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre la metà degli iscritti.

Non raggiungendosi questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di 3 (tre) giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata

nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta, rilasciata ad altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti o da un Consigliere espressamente delegato, assistito da un segretario eletto dall'Assemblea all'inizio di ogni sessione. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Le votazioni delle assemblee hanno luogo in forma palese secondo il principio del voto singolo come definito dal codice civile.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno del 50% (cinquanta per cento) degli iscritti.

All'Assemblea, in particolare, compete:

In seduta ordinaria

- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione
- esaminare ed approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione
- esaminare ed approvare il bilancio dell'Associazione
- esaminare ed approvare rendiconti e relazioni del Consiglio di Amministrazione
- deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio di Amministrazione

In seduta straordinaria

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione

TITOLO III Elezioni

Articolo 12

Le elezioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono ogni tre (3) anni.

Per lo svolgimento delle elezioni il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione elettorale.

TITOLO IV Consiglio di Amministrazione

Articolo 13

L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.

Il Consiglio è investito di ogni potere per:

- eleggere fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente
- decidere sulle iniziative da assumere per dare attuazione all'indirizzo strategico indicato dalla Presidenza stabilire criteri, modi e tempi da seguire per realizzare gli scopi dell'Associazione

- deliberare sulla direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla realizzazione degli obiettivi delineati dal Presidente; determina pertanto i programmi dell'attività, il calendario e i contenuti specifici delle ricerche nonché la preparazione e la pubblicizzazione dei dati raccolti, e in particolare:

- a) fissa in concreto le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, in aderenza alle indicazioni fornite dal Presidente, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- c) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e) approva il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) nomina il Presidente del Comitato Scientifico ed i suoi componenti;
- h) delibera sugli acquisti e le vendite di beni immobili, sulle accettazioni e/o rinunzie di eredità e legati, sull'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- i) delibera su eventuali deleghe da conferire ai consiglieri di amministrazione oltre all'importo del gettone da prevedere per tale mansione;
- l) delibera, in genere, su qualsiasi questione che il presente Statuto non rimetta espressamente alla competenza dell'Assemblea o di altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata, fax, e-mail sia qualsiasi altra forma elettronica da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima della riunione (salvo notifica di urgenza nel qual caso è sufficiente un preavviso) contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione ed elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio possono validamente tenersi anche in videoconferenza o altro mezzo idoneo purchè sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti e tutti possano intervenire ai lavori in tempo reale visionando, trasmettendo o ricevendo documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei consiglieri.

Delle delibere del Consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio può istituire in Italia ed all'estero sedi secondarie e può successivamente sopprimerle o modificarle.

TITOLO V

Presidenza

Articolo 14

La Presidenza dell'Associazione è costituita da:

- il Presidente
- il Vicepresidente

La Presidenza definisce le strategie, i piani ed i programmi dell'associazione, ne fissa gli obiettivi operativi e verifica i risultati raggiunti.

La Presidenza è coadiuvata dal Segretario e dal Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere potranno essere scelti anche fra i non associati.

Articolo 15

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione dell'Associazione e ne assume la rappresentanza legale.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno ed attuando le deliberazioni prese.

Vigila sul buon andamento dell'Associazione e, in presenza di motivi di assoluta urgenza, adotta le opportune deliberazioni da sottoporre nel minor tempo possibile al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi ed il potere di nominare e revocare procuratori generali e speciali, di affidare incarichi esecutivi e deleghe specifiche.

Il presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella conduzione dell'associazione.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, salvo diversa espressa delega del medesimo.

Articolo 17

Il Segretario assolve i compiti organizzativi e funzionali dell'Associazione.

Funzioni e mansioni del Segretario sono regolate dai regolamenti e dalle delibere consiliari.

Articolo 18

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie e contabili dell'Associazione.

Il Tesoriere effettua spese nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

I regolamenti e le delibere consiliari disciplinano mansioni e poteri del Tesoriere, con particolare riferimento alle deleghe per la sottoscrizione di contratti con terzi, la firma su atti contabili, finanziari e fiscali.

TITOLO VI Comitato scientifico

Articolo 19

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione e nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri nominati per tre (3) anni.

Il Comitato Scientifico si riunisce a richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico è convocato con lettera raccomandata o fax o e-mail da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima della riunione contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione ed elencazione delle materie da trattare.

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza tecnico-scientifica del Consiglio di Amministrazione; esprime pareri, proposte e quanto al suddetto organo venga richiesto, ed in particolare:

- a) stabilisce le modalità delle ricerche, esegue le ricerche stesse e l'attività di studio o collabora, sovrintendendo, il lavoro di enti terzi, qualora affidato;
- b) elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione;
- c) fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'Associazione e partecipa al lancio delle soluzioni utili a promuovere la mission associativa;
- d) si pronuncia sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Comitato Scientifico, nelle materie specificatamente assegnate, avranno valore consultivo e non vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato Scientifico potranno validamente tenersi anche in audio e video conferenza

con le stesse modalità previste per gli organi istituzionali dell'Associazione.

La riunione del Comitato Scientifico si intenderà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico saranno prese a maggioranza di voti dei componenti presenti; in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Delle delibere del Comitato Scientifico si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

TITOLO VII

Patrimonio e risorse finanziarie

Articolo 20

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- elargizioni, donazioni e lasciti destinate a patrimonio ed accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- sopravvenienze che il Consiglio di Amministrazione abbia destinato a patrimonio.

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- sopravvenienze, elargizioni, donazioni o lasciti non destinati dal Consiglio di Amministrazione a patrimonio;
- rendite del patrimonio;
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea e richiesti a tutti i soci, in relazione a eventi o iniziative straordinari;
- da contributi e/o finanziamenti erogati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Fondazioni, Istituti di Credito, Enti ed Istituzioni pubbliche e private in genere, sia italiane che straniere, per i fini istituzionali dell'Associazione;
- da qualunque altra entrata che il Consiglio di Amministrazione ritenga di accettare per perseguire i fini istituzionali dell'Associazione.

Articolo 21

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario dovrà essere predisposto ed approvato, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio annuale.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea dei soci, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, salvo eventuale diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

Articolo 22

Qualora sorga una controversia- tra i soci o tra i soci e l'Associazione- relativa all'applicazione ed interpretazione del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari, ancorché di natura extracontrattuale, la stessa sarà risolta da un Collegio arbitrale irrituale composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze su richiesta della parte più diligente.

Lo stesso Presidente del Tribunale, su richiesta della parte più diligente, nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi abbia provveduto entro un congruo termine.

Qualora le parti in lite siano più di due la controversia sarà devoluta alla cognizione di un arbitro unico, nominato d'accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

La sede dell'arbitrato è Firenze. Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni

dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio o dell'arbitro unico. Il Collegio o l'arbitro unico decideranno secondo diritto ed il lodo, che avrà carattere contrattuale, sarà motivato. Le parti sono obbligate alla riservatezza in merito alla lite.

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.